



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**



## Le principali novità introdotte Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101

Nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre 2018, è stato pubblicato il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, inerente il decreto di adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (GDPR - General Data Protection Regulation), in vigore dal 25 maggio 2018.

Il Decreto, vigente dal 19 settembre 2018 e previsto già dalla Legge di Delegazione europea 2016-2017, apporta numerose modifiche e abrogazioni al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 - cosiddetto "Codice") che ora viene armonizzato alle nuove regole del Regolamento.

Invero, il D. Lgs. n.196/2003, "Codice del trattamento dei dati personali", non viene del tutto abrogato, ma alcune disposizioni in esso contenute vengono modificate o integrate alla luce delle disposizioni del GDPR, il cui scopo è fornire a tutti gli Stati membri della UE regole comuni in materia di trattamento dei dati personali, in modo da eliminare le disparità di trattamento tra i soggetti dell'Unione.

Il decreto legislativo delegato, che adegua l'ordinamento italiano al GDPR, regola ampiamente tutti gli ambiti in cui il legislatore nazionale avrebbe potuto intervenire sulla base del Regolamento.

Fermo restando che l'impianto generale del decreto legislativo appare immutato, con la sostituzione in blocco di alcuni Titoli e capi del D. l.vo n. 196/2003 e la modifica di specifici articoli, commi e parole, il nuovo testo contiene alcune precisazioni di rilevante impatto.

Di seguito vengono analizzati i punti salienti della normativa nazionale di adeguamento al GDPR

19 settembre 2018 - Entra in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.10

cosa prevede il Decreto:

- definisce in modo chiaro cosa si intenda per comunicazione e diffusione dei dati personali dei dati personali;
- individua nel Garante della privacy l'autorità incaricata del controllo e della promozione delle regole deontologiche in materia;
- stabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali potrà essere espresso solo al compimento dei 14 anni di età. Chi ha un'età inferiore necessita del consenso di chi esercita la sua responsabilità genitoriale. Il consenso poi deve essere richiesto dal titolare del trattamento in modo chiaro e semplice, facilmente comprensibile dal minore (Capo II art. 2 del Decreto);
- tutti gli organi giudiziari avranno l'obbligo di nominare il DPO e si precisano le limitazioni ai diritti degli interessati in relazione a ragioni di giustizia. Si rafforza il divieto di pubblicazione dei dati dei minori, e si prevede una relativa sanzione penale a riguardo;
- considera ovviamente rilevante l'interesse pubblico, che può portare ad utilizzare i dati personali di determinati soggetti;
- dovranno essere adottate misure adeguate di sicurezza, come tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione a tutela del dato personale, misure di minimizzazione e le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati;



## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



### Le principali novità introdotte Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101

- le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità;
- e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia e protezione;
- al Garante viene assegnato il compito di scrivere le misure di garanzia per il trattamento di dati genetici, biometrici, sanitari;
- viene introdotto il concetto di diritto all'eredità del dato in caso di decesso, con l'introduzione di una norma che consente di disporre post mortem dei propri dati caricati nei servizi informativi delle società;
- viene data la possibilità (su autorizzazione dell'interessato) di comunicare i dati personali degli studenti universitari, per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, la formazione e l'orientamento professionale;
- come forma di tutela, viene introdotto il reclamo, alternativo al ricorso in tribunale.

### Gli articoli del il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.10 che riguardano la sanità

#### Misure di garanzia per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute

Con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, inoltre, oggetto di specifica "riserva" della normativa nazionale (cfr. art. 9, par. 4, Reg.), viene previsto che il relativo trattamento è subordinato anche al rispetto di misure di garanzia disposte dal Garante (art. 2-septies del codice) con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, misure di minimizzazione, specifiche modalità di accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

#### Consenso degli interessati in materia sanitaria

Nella Parte II del Codice, su cui interviene il Capo III e gli articoli da 3 a 12 del decreto, viene invece mantenuta inalterata la numerazione degli articoli. Molti articoli vengono modificati, oltre ad alcune rubriche anche di Titoli o Capi, altri sono abrogati (ad esempio quelli relativi ai trattamenti effettuati per ragioni di giustizia o da Forze di polizia per finalità di prevenzione e repressione di reati –artt. 46-49 e 53-57- che hanno trovato la loro corretta "collocazione", razione materiae e con i dovuti adeguamenti, nel decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2016/680). Di particolare rilevanza è quanto sancito in materia sanitaria dove ormai anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 196/2003 è chiarito che non occorre più il consenso per il trattamento dei dati per finalità di diagnosi e cura (art. 2-septies del Codice Privacy emendato) anche se occorrerà sempre rispettare le misure di garanzie stabilite dal Garante con cadenza biennale. L'obbligo di informativa al paziente continua ad essere reso in area sanitaria con modalità semplificate (art. 78 e 79 del Codice Privacy emendato). Lo stesso consenso dell'interessato, nella nuova formulazione dell'art. 110 del codice per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando, tra l'altro, la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9,



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**



## Le principali novità introdotte Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101

paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del GDPR.

### Salvaguardia dei codici di deontologia e buona condotta

Il d.lgs. n. 101/2018 introduce anche l'articolo 2-decies che conferma l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (cfr art. 12, comma 2, d. lgs. 196/2003), come pure nell'articolo 2-quater è fatta salva l'adozione di "regole deontologiche" negli ambiti in cui il Regolamento riserva la materia agli Stati membri: a) (trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale; b) trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; c) trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute; d) talune specifiche situazioni di trattamento di cui al Capo IX). Tale disposizione trova la propria ratio nella scelta di conservare le regole stabilite nei "Codici di deontologia e di buona condotta", previsti all'articolo 12 del previgente Codice che sino ad oggi hanno costituito una rilevante fonte di riferimento per i settori a cui sono diretti; ciò, però, solo nelle materie oggetto di "riserva" normativa interna agli Stati membri (art. 6, par. 2, Reg.).